

**Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
del 17 ottobre 2013**

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1** Scopo
Art. 2 Assicurati
Art. 3 Affiliazione per convenzione
Art. 4 Piano assicurativo e tabelle attuariali

TITOLO II

Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Rapporto d'assicurazione

- Art. 5** Assicurazione obbligatoria
Art. 6 Piano minimo LPP
Art. 7 Inizio e fine dell'assicurazione
Art. 8 Congedo
Art. 9 Attività presso più datori di lavoro
Art. 10 Riammissione

Capitolo secondo

Definizioni

- Art. 11** Stipendio assicurato
Art. 12 Riscatto
Art. 13 Età determinante
Art. 14 Accrediti di vecchiaia
Art. 15 Avere di vecchiaia
Art. 16 Tassi di conversione

TITOLO III

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

- Art. 17** Prestazioni assicurate
Art. 18 Decorrenza delle pensioni
Art. 19 Decorrenza della pensione d'invalidità
Art. 20 Pagamento della pensione
Art. 21 Liquidazione in capitale
Art. 22 Salvaguardia delle prestazioni
Art. 23 Compensazione
Art. 24 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
Art. 25 Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali
Art. 26 Determinazione della sovrassicurazione
Art. 27 Surrogazione
Art. 28 Adeguamento delle pensioni al rincaro

Prestazioni

Sezione I Pensione di vecchiaia

- Art. 29** Procedure di pensionamento anticipato e di vecchiaia
- Art. 30** Pensione di vecchiaia
- Art. 31** Collocamento a riposo anticipato

Sezione II Pensione d'invalidità

- Art. 32** Nozione d'invalidità
- Art. 33** Pensione d'invalidità
- Art. 34** Invalidità parziale
- Art. 35** Soppressione della pensione d'invalidità
- Art. 36** Reintegrazione nell'impiego

Sezione III Pensione ai superstiti

- Art. 37** Pensione ai superstiti
- Art. 38** Diritto alla pensione vedovile
- Art. 39** Ammontare della pensione vedovile
- Art. 40** Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta
- Art. 41** Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta
- Art. 42** Diritto alla pensione per orfani
- Art. 43** Ammontare della pensione per orfani
- Art. 44** Capitale di decesso

Sezione IV Supplemento sostitutivo AVS/AI per pensionamento anticipato e di vecchiaia

- Art. 45** Supplemento sostitutivo AVS/AI
- Art. 46** Capitalizzazione delle prestazioni

Sezione V Prestazione di libero passaggio

- Art. 47** Diritto alla prestazione di libero passaggio
- Art. 48** Utilizzazione della prestazione di libero passaggio
- Art. 49** Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Sezione VI Promozione della proprietà di abitazione

- Art. 50** Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione

TITOLO IV
Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

- Art. 51** Proventi
Art. 52 Modalità di versamento dei contributi

Capitolo secondo

Proventi

- Art. 53** Contributi ordinari e straordinari
Art. 54 Contributi di risanamento
Art. 55 Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

- Art. 56** In generale
Art. 57 Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati
Art. 58 Limite soglia
Art. 59 Modalità di finanziamento per i datori di lavoro
Art. 60 Modalità di finanziamento per gli assicurati
Art. 61 Modalità di finanziamento per gli assicurati esterni individuali

Capitolo quarto

Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

- Art. 62** Misure di risanamento
Art. 63 Informazione concernente il disavanzo

TITOLO V
Disposizioni varie e transitorie

- Art. 64** Ricalcolo importo di pensione garantito al 31.12.2012
Art. 65 Obbligo dell'informazione
Art. 66 Segreto medico
Art. 67 Trattamento dei dati
Art. 68 Rimedi giuridici
Art. 69 Diritto sussidiario
Art. 70 Entrata in vigore

- Allegato no. 1 all'art. 12** Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in percentuale dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.

Bellinzona, 17 ottobre 2013

Regolamento di previdenza

(del 17 ottobre 2013)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità e la Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza.

TITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Il presente Regolamento di previdenza disciplina la copertura previdenziale del personale assicurato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) e dei beneficiari di prestazioni.

Assicurati

Art. 2

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) i magistrati dell'Ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato ai sensi della Lord;
- b) il personale dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino;
- c) il personale dei datori di lavoro affiliati per convenzione;
- d) i dipendenti e gli indipendenti di cui all'art. 24 cpv. 11 della legge sull'Istituto di previdenza (Lipct);
- e) i beneficiari di prestazioni.

²Per i membri del Consiglio di Stato valgono le disposizioni della legge sugli onorari e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato.

Affiliazione per convenzione

Art. 3

¹Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) i Comuni e altri datori di lavoro di diritto pubblico;
- c) i datori di lavoro di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone in virtù di un'esplicita disposizione di legge;
- d) i dipendenti e gli indipendenti assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. d);
- e) le Società Anonime di diritto pubblico nelle quali il Cantone o gli Enti di diritto pubblico hanno una partecipazione al capitale azionario della società.

²Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipct è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.

³L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipct, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti, ritenuto che la composizione dei gruppi deve essere sottoposta preventivamente al Consiglio di amministrazione per approvazione.

⁴In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative del datore di lavoro affiliato è applicabile il Regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.

Piano assicurativo e tabelle attuariali

Art. 4

L'Istituto di previdenza applica per tutti gli assicurati il piano assicurativo in primato dei contributi, utilizza le tabelle attuariali VZ 2010 e il tasso tecnico del 3.5%.

TITOLO II
Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo
Rapporto d'assicurazione

Assicurazione obbligatoria	<p>Art. 5 Sono assicurati all'Istituto di previdenza i lavoratori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) del presente Regolamento che percepiscono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS individuale massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).</p>
Piano minimo LPP	<p>Art. 6 ¹I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;b) i salariati assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti, ritenuto che sono adempiuti i requisiti minimi previsti dalla LPP e dalle relative OPP. <p>Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore dell'importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP. È riservato l'art. 1k OPP2.</p> <p>²Per decisione del Consiglio di Stato il piano minimo LPP può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) allestito dall'Istituto di previdenza;b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.
Inizio e fine dell'assicurazione	<p>Art. 7 ¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.</p> <p>²L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti o quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi.</p> <p>³Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un nuovo rapporto d'impiego, è responsabile l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.</p> <p>⁴Fino alla fine del mese di compimento dei 20 anni, i lavoratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.</p> <p>⁵L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta sulla base dell'art. 11 cpv. 3 con la normale ripartizione dei premi se il salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.</p> <p>⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.</p>
Congedo	<p>Art. 8 ¹In caso di congedo senza stipendio, l'assicurato è obbligato a versare il premio per l'assicurazione rischio invalidità e decesso pari al 2.2% dell'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo.</p> <p>²Al rientro dal congedo l'assicurato può colmare la lacuna assicurativa mediante il versamento di una somma di riscatto calcolata nei limiti dell'art. 12 del presente Regolamento.</p> <p>³In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) durante il congedo, l'Istituto di previdenza garantisce all'assicurato e ai suoi superstiti le prestazioni integrali (premio rischio obbligatorio), sino all'estinzione del diritto.</p>

Attività presso più datori di lavoro**Art. 9**

¹In caso di attività presso più datori di lavoro, l'Istituto di previdenza assicura la copertura previdenziale limitatamente all'attività presso lo Stato o presso l'Ente affiliato, ritenuto che i requisiti posti dall'art. 5 del presente Regolamento siano dati.

²Può essere concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per l'attività presso lo Stato o l'Ente affiliato a condizione che l'assicurato sia affiliato anche per questa attività presso un altro Istituto di previdenza.

Riammissione**Art. 10**

Chi cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Istituto di previdenza e più tardi vi rientra in virtù di questo Regolamento è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 2.

Capitolo secondo
Definizioni

Stipendio assicurato**Art. 11**

¹Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita individuale massima AVS. In caso di attività a tempo parziale lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

²Per stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
 - b) eventuali indennità di rincaro;
 - c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip);
 - d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip.
- Negli altri casi per determinare i supplementi valgono per analogia gli stessi criteri.

³Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.

⁴Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della classe B Lstip.

⁵Lo stipendio assicurato e la quota di coordinamento non sono ridotti in caso di malattia o infortunio.

⁶Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

⁷Nei casi di invalidità parziale lo stipendio minimo assicurato è ridotto in misura proporzionale.

Riscatto**Art. 12**

¹L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2), esclusi i casi che beneficiano della norma transitoria secondo l'art. 24 cpv. 3, 4 e 5 Lipt.

²Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui all'allegato no. 1. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

³La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita al momento del contratto d'assunzione fra l'assicurato ed il datore di lavoro;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall'ex coniuge (art. 22 LFLP);

- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio (art. 22c LFLP);
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata ai sensi dell'OPP3.

⁴La somma di riscatto è stabilita sulla base dell'allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'Istituto di previdenza.

⁵In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l'allegato no. 1, in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio nell'ambito della procedura di divorzio e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell'ambito della procedura relativa all'accesso alla proprietà.

Età determinante

Art. 13

L'età determinante per stabilire gli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Accrediti di vecchiaia

Art. 14

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote:

Fasce di età	Accrediti di vecchiaia in %
dai 20 ai 34 anni	13%
dai 35 ai 44 anni	16%
dai 45 ai 54 anni	19%
dai 55 anni in avanti	22%

Avere di vecchiaia

Art. 15

¹L'avere di vecchiaia si compone:

- della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
- degli accrediti di vecchiaia previsti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- dell'interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull'avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente, riservato l'art. 62 cpv. 1 del presente Regolamento.

²I prelievi e i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i riversamenti e i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

³Il Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno il tasso d'interesse riconosciuto sull'avere di vecchiaia a contare dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Tassi di conversione

Art. 16

¹I tassi di conversione in caso di pensionamento dai 58 anni di età ai 65 anni di età sono stabiliti in funzione dell'età calcolata in anni e mesi in base alla seguente tabella:

Età Anni	Mesi 0	Mesi 1	Mesi 2	Mesi 3	Mesi 4	Mesi 5	Mesi 6	Mesi 7	Mesi 8	Mesi 9	Mesi 10	Mesi 11
58	5.30%	5.31%	5.32%	5.33%	5.34%	5.35%	5.35%	5.36%	5.37%	5.38%	5.39%	5.40%
59	5.41%	5.42%	5.43%	5.44%	5.44%	5.45%	5.46%	5.47%	5.48%	5.49%	5.50%	5.51%
60	5.52%	5.53%	5.54%	5.55%	5.56%	5.57%	5.58%	5.59%	5.60%	5.61%	5.62%	5.62%
61	5.63%	5.64%	5.66%	5.67%	5.68%	5.69%	5.70%	5.71%	5.72%	5.73%	5.74%	5.75%
62	5.76%	5.77%	5.78%	5.79%	5.80%	5.81%	5.82%	5.83%	5.84%	5.86%	5.87%	5.88%
63	5.89%	5.90%	5.91%	5.92%	5.93%	5.95%	5.96%	5.97%	5.98%	5.99%	6.00%	6.01%
64	6.03%	6.04%	6.05%	6.06%	6.07%	6.09%	6.10%	6.11%	6.12%	6.14%	6.15%	6.16%
65	6.17%	6.19%	6.20%	6.21%	6.22%	6.24%	6.25%	6.26%	6.28%	6.29%	6.30%	6.32%

²In caso di prolungamento per particolari motivi del rapporto di lavoro dopo i 65 anni, i tassi di conversione sono stabiliti in funzione dell'età calcolata in anni e mesi in base alla seguente tabella:

Età	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi	Mesi
Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	6.33%	6.34%	6.36%	6.37%	6.38%	6.40%	6.41%	6.43%	6.44%	6.45%	6.47%	6.48%
67	6.50%	6.51%	6.53%	6.54%	6.56%	6.57%	6.59%	6.60%	6.62%	6.63%	6.65%	6.66%
68	6.68%	6.69%	6.71%	6.72%	6.74%	6.76%	6.77%	6.79%	6.81%	6.82%	6.84%	6.85%
69	6.87%	6.89%	6.91%	6.92%	6.94%	6.96%	6.98%	6.99%	7.01%	7.03%	7.05%	7.06%
70	7.08%											

³Il Consiglio di amministrazione, sentito il perito dell'Istituto di previdenza, adegua i tassi di conversione.

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Prestazioni assicurate Art. 17

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della Liptc;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- j) Il capitale di decesso.

Decorrenza delle pensioni

Art. 18

¹Riservato l'art. 19 del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione.

²Le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego stabilito dalla Lord. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.

³La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell'assicurato o del pensionato.

⁴Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

Decorrenza della pensione d'invalidità

Art. 19

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI) riservato il cpv. 2.

²Il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non professionale, il versamento della pensione d'invalidità decorre dal giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita AI.

⁴L'Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all'indennità giornaliera per malattia o infortunio.

⁵In caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza è differito sino all'esaurimento del versamento dello stipendio al 100%.

⁶Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo Istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

Pagamento della pensione

Art. 20

¹All'inizio di ogni mese viene versato un tredicesimo della pensione annua. La tredicesima mensilità di pensione viene versata alla scadenza fissata dal Consiglio d'amministrazione.

²La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo delle prestazioni pagate, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI previsto dall'art. 45 del presente Regolamento.

³Le prestazioni, di vecchiaia, anticipata, d'invalidità e per superstiti, sono di regola versate mensilmente.

⁴L'Istituto di previdenza versa le pensioni una volta al mese e anticipatamente, tramite conto corrente postale, bancario o assegno postale. L'ordine del pagamento deve essere consegnato alla posta in tempo utile, in modo che il pagamento possa avvenire al primo di ogni mese o al massimo entro il quinto giorno del mese. Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da salari versati in eccedenza. Le pensioni mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

Liquidazione in capitale

Art. 21

¹Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidato in capitale al massimo il 50% dell'ave di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata (per i coniugati con il consenso del coniuge o del partner registrato) con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento.

²Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstiti o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, può essere liquidata in capitale, mediante il versamento dell'intero ammontare dell'ave di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento.

Salvaguardia delle prestazioni

Art. 22

¹Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, le prestazioni sono versate al tutore o a persone da esso designate.

²Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.

³A richiesta la terza persona o l'Autorità che ricevono le prestazioni devono allestire un rapporto all'Istituto di previdenza sull'impiego delle rendite.

Compensazione

Art. 23

¹Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art. 50 del presente Regolamento.

²Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'Istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

Art. 24

¹Se la prestazione dell'Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l'art. 35a LPP.

²Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente riscosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l'azione penale.

Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 25

¹L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

²La rendita AVS/AI individuale o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. Le pensioni dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

³Se l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni sono prese in considerazione le prestazioni intere.

⁴Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Determinazione della sovrassicurazione

Art. 26

¹Di regola le prestazioni secondo le Leggi federali sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o sull'assicurazione militare sono preminenti.

²L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

³L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

⁴Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.

⁵Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.

⁶La riduzione delle prestazioni dovuta alla sovrassicurazione è applicata anche dopo il compimento dei 65 anni di età.

⁷Se l'AVS/AI, l'Assicurazione infortuni o l'Assicurazione militare riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza riduce le sue prestazioni in misura corrispondente.

Surrogazione

Art. 27

L'Istituto di previdenza subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 28

¹Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dall'art. 55 del presente Regolamento.

²L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%. Raggiunto l'aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012 il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di adeguamento delle pensioni a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Capitolo secondo

Prestazioni

Sezione I

Pensione di vecchiaia

Procedure di pensionamento anticipato e di vecchiaia

Art. 29

¹Il pensionamento a 65 anni avviene d'ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.

²Il dipendente che intende usufruire del pensionamento anticipato a partire da 58 anni, o per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza. L'inizio del pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro.

³Al raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previdenza.

Pensione di vecchiaia

Art. 30

¹La pensione di vecchiaia è calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.

²Per gli assicurati che in virtù di particolari disposizioni sono collocati a riposo dopo i 65 anni, sull'aver di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento.

³Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

⁴L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

Collocamento a riposo anticipato

Art. 31

¹La pensione anticipata è calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento, secondo i criteri stabiliti dagli art. 14 e 15 del presente Regolamento.

²Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione anticipata. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'Al, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

³L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

Sezione II

Pensione d'invalidità

Nozione d'invalidità

Art. 32

¹È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

²Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

³La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

Pensione d'invalidità

Art. 33

¹La pensione d'invalidità è calcolata sull'aver di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l'art. 16 del presente Regolamento, valido all'età di 65 anni.

L'aver di vecchiaia si compone:

- a) dell'aver di vecchiaia acquisito al verificarsi dell'evento, calcolato secondo l'art. 15;
- b) degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di 65 anni calcolati secondo l'art. 14 del presente Regolamento;
- c) dell'interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell'evento sino all'età di 65 anni.

²Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'Al, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

³L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁴La pensione d'invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l'avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

Invalidità parziale

Art. 34

¹La prestazione parziale dell'Istituto di previdenza è proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto dall'Al, ritenuto un grado d'invalidità minimo del 40%. Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'Al pari almeno al 40% e inferiore al 50% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.

²Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato come:

- a) membro pensionato per il corrispondente grado d'invalidità; e
- b) membro attivo per la parte di stipendio assicurato corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno.

³In caso di scioglimento del rapporto di lavoro corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell'art. 47 del presente Regolamento.

Soppressione della pensione d'invalidità

Art. 35

¹Il pensionato per invalidità totale o parziale riconosciuto abile al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio, perde il diritto alla pensione a partire dalla data di soppressione della rendita AI parziale o totale.

²I diritti previdenziali dell'assicurato, posto che non abbia raggiunto il limite di pensionamento di 58 anni, sono liquidati con il riconoscimento della prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 47 del presente Regolamento.

Reintegrazione nell'impiego

Art. 36

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nell'Istituto di previdenza al momento del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

Sezione III

Pensione ai superstiti

Pensione ai superstiti

Art. 37

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile e una pensione per orfani.

Diritto alla pensione vedovile

Art. 38

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve sopprimere al mantenimento di uno o più figli;
- b) il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni;
- c) riscuote una rendita intera dell'AI oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.

²Il coniuge superstite che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1, ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione d'invalidità presunta del beneficiario primario al verificarsi dell'evento.

³La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato superstite che passa ad una nuova unione domestica registrata viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

⁴Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

Ammontare della pensione vedovile

Art. 39

¹Se al momento del decesso l'assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

³L'ammontare delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

⁴Se al momento del decesso l'assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del partner registrato defunto, ritenuto che le condizioni previste dall'art. 38 cpv. 1 del presente Regolamento siano date.

⁵Nella misura in cui il coniuge superstite o il partner registrato non adempie a nessuna delle condizioni previste dall'art. 38 cpv. 1 del presente Regolamento, ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità di pensione del defunto coniuge o partner registrato.

Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 40

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al momento del decesso.

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se, cumulata alle prestazioni AVS/AI, supera la prestazione alimentare dovuta dal coniuge defunto.

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 41

¹L'ex coniuge superstite e l'ex partner registrato superstite dell'assicurato attivo o pensionato devono comprovare direttamente all'Istituto di previdenza, entro 90 giorni dalla data del decesso dell'assicurato attivo o del pensionato, il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

- a) l'atto di famiglia o il certificato dell'unione domestica registrata;
- b) la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- c) il documento attestante il versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato;
- d) le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;
- e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta dell'Istituto di previdenza.

²In caso di riconoscimento in favore dell'ex coniuge superstite o dell'ex partner registrato superstite di una rendita AVS/AI, prima del verificarsi dell'evento, quest'ultima va aggiunta alla pensione alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni dell'Istituto di previdenza.

³In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite o dell'ex partner registrato superstite non possono superare i 2/3 della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del beneficiario primario.

Diritto alla pensione per orfani

Art. 42

¹Il diritto alla pensione per orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre.

²La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età.

³L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.

⁴Sono considerati orfani ai sensi del presente Regolamento i figli secondo l'art. 252 del Codice Civile Svizzero, nonché i figli affiliati giusta l'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione.

⁵Per lo stesso orfano è assegnata una sola pensione così calcolata:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati assicurati all'Ipct sono deceduti vale la prestazione più elevata calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 e 2.
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'Ipct è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1.
- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'Ipct è deceduto e l'altro è al beneficio di una pensione dell'Istituto di previdenza vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 30 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 o dell'art. 33 cpv. 2 del presente Regolamento.

Ammontare della pensione per orfani

Art. 43

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento. La pensione per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata percepita dal defunto.

²La pensione per orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni oppure se la pensione vedovile del genitore superstite viene estinta

Capitale di decesso

Art. 44

¹In caso di decesso di un assicurato in servizio senza diritto a prestazioni di reversibilità di cui agli art. 37, 38, 39, 40, 41 42, e 43 del presente Regolamento è assegnata una prestazione in favore dei seguenti beneficiari:

- a) al convivente nella misura in cui l'assicurato primario ha notificato preventivamente la convivenza, e che la stessa è durata almeno 5 anni, ritenuto che l'avente diritto produca la relativa documentazione scritta;
- b) in assenza di beneficiari di cui al punto a), i figli che non adempiono le condizioni stabilite dagli art. 42 e 43 del presente Regolamento;
- c) in assenza di beneficiari di cui ai punti a) e b) i genitori;
- d) in assenza di beneficiari di cui ai punti a) b) e c) i fratelli e sorelle.

²Il capitale decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato primario.

³In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero.

Sezione IV

Supplemento sostitutivo AVS/AI per pensionamento anticipato e vecchiaia

Supplemento sostitutivo AVS/AI

Art. 45

¹Il pensionato anticipato o per vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.

²Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione il numero di anni di servizio effettivo.

⁴Determinante per il computo degli anni di servizio è l'ultima data d'entrata in servizio effettiva o in mancanza di essa la data di entrata in servizio. Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

⁵Per gli assicurati entrati in servizio prima del 1° gennaio 1995, gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 3.5/3.

Capitalizzazione delle prestazioni

Art. 46

¹In caso di capitalizzazione secondo l'art. 21 cpv. 2 del presente Regolamento, il supplemento sostitutivo AVS/AI è capitalizzato in base ai seguenti tassi di conversione:

Età secondo gli anni compiuti	Uomini	Donne
60	4.708	3.831
61	3.809	2.904
62	2.891	1.957
63	1.951	0.990
64	0.988	0.000
65	0.000	

²All'assicurato che ne fa richiesta deve essere garantito il versamento di un capitale pari almeno al 25% dell'avere di vecchiaia LPP acquisito al momento del pensionamento, in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LPP.

Sezione V

Prestazione di libero passaggio

Diritto alla prestazione di libero passaggio

Art. 47

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento di previdenza.

²La prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 1 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 17 LFLP. Sono inoltre applicabili le disposizioni della Sezione 4 LFLP e le disposizioni LPP.

³La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

⁴Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.

⁵In caso di applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 del presente Regolamento, l'interesse riconosciuto sulla prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 17 LFLP è ridotto in misura corrispondente.

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

Art. 48

¹La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.

²In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza secondo pilastro vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 49 del presente Regolamento.

³Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 3 mesi, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).

Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Art. 49

¹La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'assicurato:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli art. 25b, 25c, 25d, 25e e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) ha diritto ad una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.

²Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato.

Sezione VI

Promozione della proprietà di abitazione

Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni

Art. 50

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere chiesto il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio.

³L'assicurato può ovviare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un'assicurazione rischio privata di sua scelta. La Direzione dell'Istituto di previdenza assicura l'informazione.

⁴In caso di limitata disponibilità di liquidità, il Consiglio di amministrazione può conformemente all'art. 30c cpv. 7 LPP, differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi.

⁵In caso di copertura insufficiente conformemente all'art. 30f cpv. 1 LPP, il Consiglio di amministrazione può limitare nel tempo e nell'importo, finché la copertura è insufficiente, il versamento del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. L'Istituto di previdenza informa l'assicurato in merito alla durata e all'entità della misura.

⁶Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al Giudice.

⁷Per l'esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno l'Istituto di previdenza preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative di CHF 200.00 per ogni singola pratica.

TITOLO IV

Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

Proventi

Art. 51

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Modalità di versamento dei contributi

Art. 52

¹Il Cantone, mediante i servizi centrali trattiene i contributi degli assicurati mensilmente sullo stipendio e li riversa unitamente a quelli a suo carico all'Istituto di previdenza.

²I datori di lavoro e gli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio dei contributi. In caso di ritardo nei pagamenti l'Istituto di previdenza addebita un interesse annuo del 5%.

³In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e degli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno civile per il quale sono dovuti, il Consiglio di amministrazione può disdire la convenzione per la fine dell'anno successivo.

Capitolo secondo
Proventi

Contributi ordinari e straordinari

Art. 53

¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²Il contributo ordinario totale è del 22.1% dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario è del 4% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni è prelevato il premio per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui lo 0.9% a carico degli assicurati e l'1.3% a carico dei datori di lavoro.

Contributi di risanamento

Art. 54

¹Il contributo di risanamento a carico del datore di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

²Le modalità di computo del contributo di risanamento a carico dello Stato sono definite secondo l'art. 11 cpv. 5 Lipct.

³Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato e non viene computato sui contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP.

Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 55

¹Al raggiungimento dell'aumento cumulato del 15% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato a partire dal novembre 2012, l'Istituto di previdenza preleva un contributo destinato a finanziare il relativo adeguamento delle pensioni.

²Il contributo massimo corrisponde al 1.5% degli stipendi assicurati ed è ripartito nella misura del 60% a carico dei datori di lavoro e del 40% a carico degli assicurati.

³È riservato l'art. 12 cpv. 4 Lipct.

Capitolo terzo
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

In generale

Art. 56

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dagli assicurati e dai datori di lavoro secondo gli articoli seguenti.

Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati**Art. 57**

¹Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di cui all'art. 58 del presente Regolamento, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro.

²Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'art. 58 del presente Regolamento, la ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni:

datori di lavoro: $\frac{\text{limite soglia pensione}}{\text{limite soglia pensione}}$
beneficiari di pensione: $1 - \frac{\text{limite soglia pensione}}{\text{limite soglia pensione}}$

Limite soglia**Art. 58**

¹Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all'art. 57 del presente Regolamento è il 75% della rendita individuale massima AVS/AI.

²Il limite soglia è ridotto proporzionalmente, se il grado d'occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio è inferiore al 100% o se gli anni di servizio sono inferiori a 35, riservato l'art. 45 cpv. 5 del presente Regolamento. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio vengono computati gli anni effettivi di servizio.

Modalità di finanziamento per i datori di lavoro**Art. 59**

Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base alla seguente tabella:

Età di pensionamento secondo gli anni compiuti	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	6.451	5.629
59	5.588	4.739
60	4.708	3.831
61	3.809	2.904
62	2.891	1.957
63	1.951	0.990
64	0.988	0.000
65	0.000	0.000

Modalità di finanziamento per gli assicurati**Art. 60**

Il finanziamento degli assicurati avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione di vecchiaia o anticipata, in base alla seguente tabella:

Età di pensionamento secondo gli anni compiuti	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.38544	0.31264
59	0.34155	0.2685
60	0.29463	0.22161
61	0.24431	0.17168
62	0.1902	0.11836
63	0.13182	0.06128
64	0.06864	0
65	0	0

Modalità di finanziamento per gli assicurati esterni individuali

Art. 61

Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 2 cpv. 1 lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI secondo l'art. 24 cpv. 5 Lipct.

Capitolo quarto

Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Misure di risanamento Art. 62

¹Nel caso in cui i gradi di copertura iniziali di cui all'art. 72a cpv. 1 lett. b) LPP scendessero al di sotto del loro valore iniziale, il Consiglio di amministrazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, prende le misure di risanamento adeguate a riassorbire il disavanzo ai sensi dell'art. 65d LPP. Tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità ed il principio di sussidiarietà.

²Quali provvedimenti di risanamento entrano in considerazione, in prima linea, l'applicazione di un tasso di interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ed il riesame del piano assicurativo. Qualora queste misure non permettessero di raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consiglio di amministrazione può adottare le seguenti ulteriori misure di risanamento:

a) la riscossione dallo Stato del Cantone Ticino, dai datori di lavoro affiliati e dagli assicurati attivi dei contributi destinati a sanare la copertura insufficiente: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati attivi; è riservata l'approvazione del Gran Consiglio;

b) la riscossione dai beneficiari di rendite di un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; tale contributo è compensato con le rendite correnti e può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; il contributo non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità, mentre può essere prelevato sulle prestazioni assicurative che oltrepassano quelle della previdenza obbligatoria; l'importo delle pensioni nel momento in cui sorge il diritto alla pensione rimane in ogni caso garantito.

³I contributi destinati a riassorbire il disavanzo non vengono considerati nel calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, né nel calcolo del capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Informazione concernente il disavanzo

Art. 63

In caso di applicazione delle misure di cui all'art. 62 del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione informa l'Autorità di vigilanza, lo Stato del Cantone Ticino, i datori di lavoro affiliati, gli assicurati attivi e i beneficiari di prestazioni dell'esistenza del disavanzo e delle misure adottate.

TITOLO V
Disposizioni varie e transitorie

Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012

Art. 64

In caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di versamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012.

Obbligo dell'informazione	<p>Art. 65 ¹L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi a cui è versata la prestazione devono comunicare all'Istituto di previdenza ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.</p> <p>²Sono applicabili per analogia le norme AVS.</p>
Segreto medico	<p>Art. 66 ¹Al momento della domanda di pensionamento d'invalidità l'assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici dell'Istituto di previdenza e verso il Consiglio di amministrazione.</p> <p>²La consultazione da parte dell'assicurato degli atti messi a disposizione da terzi, è concessa solo previo il loro consenso.</p>
Trattamento dei dati	<p>Art. 67 ¹Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.</p> <p>²L'Istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o autorità competenti a stabilire il diritto e l'ammontare delle prestazioni; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.</p>
Rimedi giuridici	<p>Art. 68 ¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.</p> <p>²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.</p> <p>³Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (R.L. 3.4.1.1).</p>
Diritto sussidiario	<p>Art. 69 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), e le relative Ordinanze (OPP).</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 70 ¹Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.</p> <p>²In virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. c) dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento.</p>

Età LPP	Accrediti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno					
		0	1	2	3	4	5
20	13.00%	0.00%	1.08%	2.17%	3.25%	4.33%	5.42%
21	13.00%	13.00%	14.11%	15.22%	16.33%	17.43%	18.54%
22	13.00%	26.30%	27.43%	28.55%	29.68%	30.80%	31.93%
23	13.00%	39.80%	40.95%	42.10%	43.25%	44.40%	45.55%
24	13.00%	53.60%	54.78%	55.95%	57.13%	58.30%	59.48%
25	13.00%	67.70%	68.89%	70.08%	71.28%	72.47%	73.66%
26	13.00%	82.00%	83.22%	84.43%	85.65%	86.87%	88.08%
27	13.00%	96.60%	97.85%	99.10%	100.35%	101.60%	102.85%
28	13.00%	111.60%	112.87%	114.13%	115.40%	116.67%	117.93%
29	13.00%	126.80%	128.09%	129.38%	130.68%	131.97%	133.26%
30	13.00%	142.30%	143.63%	144.95%	146.28%	147.60%	148.93%
31	13.00%	158.20%	159.55%	160.90%	162.25%	163.60%	164.95%
32	13.00%	174.40%	175.77%	177.13%	178.50%	179.87%	181.23%
33	13.00%	190.80%	192.21%	193.62%	195.03%	196.43%	197.84%
34	13.00%	207.70%	209.13%	210.55%	211.98%	213.40%	214.83%
35	16.00%	224.80%	226.51%	228.22%	229.93%	231.63%	233.34%
36	16.00%	245.30%	247.04%	248.78%	250.53%	252.27%	254.01%
37	16.00%	266.20%	267.98%	269.75%	271.53%	273.30%	275.08%
38	16.00%	287.50%	289.32%	291.13%	292.95%	294.77%	296.58%
39	16.00%	309.30%	311.15%	313.00%	314.85%	316.70%	318.55%
40	16.00%	331.50%	333.38%	335.27%	337.15%	339.03%	340.92%
41	16.00%	354.10%	356.03%	357.95%	359.88%	361.80%	363.73%
42	16.00%	377.20%	379.16%	381.12%	383.08%	385.03%	386.99%
43	16.00%	400.70%	402.70%	404.70%	406.70%	408.70%	410.70%
44	16.00%	424.70%	426.74%	428.78%	430.83%	432.87%	434.91%
45	19.00%	449.20%	451.53%	453.87%	456.20%	458.53%	460.87%
46	19.00%	477.20%	479.58%	481.97%	484.35%	486.73%	489.12%
47	19.00%	505.80%	508.23%	510.65%	513.08%	515.50%	517.93%
48	19.00%	534.90%	537.38%	539.85%	542.33%	544.80%	547.28%
49	19.00%	564.60%	567.13%	569.65%	572.18%	574.70%	577.23%
50	19.00%	594.90%	597.48%	600.05%	602.63%	605.20%	607.78%
51	19.00%	625.80%	628.43%	631.05%	633.68%	636.30%	638.93%
52	19.00%	657.30%	659.98%	662.65%	665.33%	668.00%	670.68%
53	19.00%	689.40%	692.13%	694.87%	697.60%	700.33%	703.07%
54	19.00%	722.20%	724.99%	727.78%	730.58%	733.37%	736.16%
55	22.00%	755.70%	758.79%	761.88%	764.98%	768.07%	771.16%
56	22.00%	792.80%	795.95%	799.10%	802.25%	805.40%	808.55%
57	22.00%	830.60%	833.83%	837.05%	840.28%	843.50%	846.73%
58	22.00%	869.30%	872.58%	875.85%	879.13%	882.40%	885.68%
59	22.00%	908.60%	911.95%	915.30%	918.65%	922.00%	925.35%
60	22.00%	948.80%	952.22%	955.63%	959.05%	962.47%	965.88%
61	22.00%	989.80%	993.28%	996.77%	1000.25%	1003.73%	1007.22%
62	22.00%	1031.60%	1035.15%	1038.70%	1042.25%	1045.80%	1049.35%
63	22.00%	1074.20%	1077.83%	1081.45%	1085.08%	1088.70%	1092.33%
64	22.00%	1117.70%	1121.40%	1125.10%	1128.80%	1132.50%	1136.20%
65	22.00%	1162.10%	1165.87%	1169.63%	1173.40%	1177.17%	1180.93%
66	22.00%	1207.30%	1211.14%	1214.98%	1218.83%	1222.67%	1226.51%
67	22.00%	1253.40%	1257.33%	1261.25%	1265.18%	1269.10%	1273.03%
68	22.00%	1300.50%	1304.50%	1308.50%	1312.50%	1316.50%	1320.50%
69	22.00%	1348.50%	1352.58%	1356.67%	1360.75%	1364.83%	1368.92%
70	22.00%	1397.50%	1281.04%	1164.58%	1048.13%	931.67%	815.21%

Età LPP	Accrediti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno						
		6	7	8	9	10	11	12
20	13.00%	6.50%	7.58%	8.67%	9.75%	10.83%	11.92%	13.00%
21	13.00%	19.65%	20.76%	21.87%	22.98%	24.08%	25.19%	26.30%
22	13.00%	33.05%	34.18%	35.30%	36.43%	37.55%	38.68%	39.80%
23	13.00%	46.70%	47.85%	49.00%	50.15%	51.30%	52.45%	53.60%
24	13.00%	60.65%	61.83%	63.00%	64.18%	65.35%	66.53%	67.70%
25	13.00%	74.85%	76.04%	77.23%	78.43%	79.62%	80.81%	82.00%
26	13.00%	89.30%	90.52%	91.73%	92.95%	94.17%	95.38%	96.60%
27	13.00%	104.10%	105.35%	106.60%	107.85%	109.10%	110.35%	111.60%
28	13.00%	119.20%	120.47%	121.73%	123.00%	124.27%	125.53%	126.80%
29	13.00%	134.55%	135.84%	137.13%	138.43%	139.72%	141.01%	142.30%
30	13.00%	150.25%	151.58%	152.90%	154.23%	155.55%	156.88%	158.20%
31	13.00%	166.30%	167.65%	169.00%	170.35%	171.70%	173.05%	174.40%
32	13.00%	182.60%	183.97%	185.33%	186.70%	188.07%	189.43%	190.80%
33	13.00%	199.25%	200.66%	202.07%	203.48%	204.88%	206.29%	207.70%
34	13.00%	216.25%	217.68%	219.10%	220.53%	221.95%	223.38%	224.80%
35	16.00%	235.05%	236.76%	238.47%	240.18%	241.88%	243.59%	245.30%
36	16.00%	255.75%	257.49%	259.23%	260.98%	262.72%	264.46%	266.20%
37	16.00%	276.85%	278.63%	280.40%	282.18%	283.95%	285.73%	287.50%
38	16.00%	298.40%	300.22%	302.03%	303.85%	305.67%	307.48%	309.30%
39	16.00%	320.40%	322.25%	324.10%	325.95%	327.80%	329.65%	331.50%
40	16.00%	342.80%	344.68%	346.57%	348.45%	350.33%	352.22%	354.10%
41	16.00%	365.65%	367.58%	369.50%	371.43%	373.35%	375.28%	377.20%
42	16.00%	388.95%	390.91%	392.87%	394.83%	396.78%	398.74%	400.70%
43	16.00%	412.70%	414.70%	416.70%	418.70%	420.70%	422.70%	424.70%
44	16.00%	436.95%	438.99%	441.03%	443.08%	445.12%	447.16%	449.20%
45	19.00%	463.20%	465.53%	467.87%	470.20%	472.53%	474.87%	477.20%
46	19.00%	491.50%	493.88%	496.27%	498.65%	501.03%	503.42%	505.80%
47	19.00%	520.35%	522.78%	525.20%	527.63%	530.05%	532.48%	534.90%
48	19.00%	549.75%	552.23%	554.70%	557.18%	559.65%	562.13%	564.60%
49	19.00%	579.75%	582.28%	584.80%	587.33%	589.85%	592.38%	594.90%
50	19.00%	610.35%	612.93%	615.50%	618.08%	620.65%	623.23%	625.80%
51	19.00%	641.55%	644.18%	646.80%	649.43%	652.05%	654.68%	657.30%
52	19.00%	673.35%	676.03%	678.70%	681.38%	684.05%	686.73%	689.40%
53	19.00%	705.80%	708.53%	711.27%	714.00%	716.73%	719.47%	722.20%
54	19.00%	738.95%	741.74%	744.53%	747.33%	750.12%	752.91%	755.70%
55	22.00%	774.25%	777.34%	780.43%	783.53%	786.62%	789.71%	792.80%
56	22.00%	811.70%	814.85%	818.00%	821.15%	824.30%	827.45%	830.60%
57	22.00%	849.95%	853.18%	856.40%	859.63%	862.85%	866.08%	869.30%
58	22.00%	888.95%	892.23%	895.50%	898.78%	902.05%	905.33%	908.60%
59	22.00%	928.70%	932.05%	935.40%	938.75%	942.10%	945.45%	948.80%
60	22.00%	969.30%	972.72%	976.13%	979.55%	982.97%	986.38%	989.80%
61	22.00%	1010.70%	1014.18%	1017.67%	1021.15%	1024.63%	1028.12%	1031.60%
62	22.00%	1052.90%	1056.45%	1060.00%	1063.55%	1067.10%	1070.65%	1074.20%
63	22.00%	1095.95%	1099.58%	1103.20%	1106.83%	1110.45%	1114.08%	1117.70%
64	22.00%	1139.90%	1143.60%	1147.30%	1151.00%	1154.70%	1158.40%	1162.10%
65	22.00%	1184.70%	1188.47%	1192.23%	1196.00%	1199.77%	1203.53%	1207.30%
66	22.00%	1230.35%	1234.19%	1238.03%	1241.88%	1245.72%	1249.56%	1253.40%
67	22.00%	1276.95%	1280.88%	1284.80%	1288.73%	1292.65%	1296.58%	1300.50%
68	22.00%	1324.50%	1328.50%	1332.50%	1336.50%	1340.50%	1344.50%	1348.50%
69	22.00%	1373.00%	1377.08%	1381.17%	1385.25%	1389.33%	1393.42%	1397.50%
70	22.00%	698.75%	582.29%	465.83%	349.38%	232.92%	116.46%	0.00%